ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LATINA

- VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537 e gli artt. 7 e 14 del D.L.L. n. 382 del 23.11.1944, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale, un contributo per l'iscrizione nell'Albo, una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- VISTO l'art. 37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537 e la L. 10.6.1978 n.292, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del succitato art. 14 comma 2 del D.L.L. 382/1944;
- VISTO l'art.2 della Legge n. 536 del 3.8.1949 che disciplina la sospensione per morosità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina.

Art. 2 - Funzione dei contributi
1. I contributi costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali ex art.14 del D.L.L. n. 382 del 23.11.1944.

Art. 3 - Obbligatorietà
1. Il contributo all'Ordine, dovuto annualmente, intendendosi per anno il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre ed il pagamento delle tasse per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, sono obbligatori.
Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI della PROVINCIA di LATINA

Art. 4 - Misura della contribuzione
1. Il Consiglio dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina determina, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, la misura del contributo relativo all'anno successivo, il contributo per l'iscrizione nell'Albo, la tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, posti a carico degli iscritti all'albo e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento.

Art. 5 – Composizione della quota annuale
La quota annuale si compone di una quota parte spettante all'Ordine e di una quota parte fissa spettante al CNAPPC.
La misura della quota parte fissa del CNAPPC è stabilita dall'art. 4 del Regolamento per la riscossione dei contributi del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Art. 6 – Riscossione della quota annuale
1. Entro fine del mese di febbraio di ogni anno la Segreteria dell'Ordine provvede ad inviare a ciascun iscritto la lettera con l'indicazione della scadenza, dell'importo della quota e l'avviso di pagamento PagoPa per effettuare il pagamento.
Riportando nella stessa anche la frase "*il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'ex art. 50 del R.D. n. 2537/1925 ed ai sensi dell'art. 4 comma 6 delle Nuove Norme Deontologiche in vigore dal 01.01.2014.",* riferimento normativo per cui si ricorrerà all'intervento del Consiglio di Disciplina in caso di mancato pagamento.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo della quota è fissato alla data del **31 marzo** di ogni anno.
Dopo la data del 31 marzo, per il ritardato pagamento saranno applicati i seguenti oneri amministrativi:

- Maggiorazione di € 5,00 per pagamenti effettuati da 1 aprile al 30 giugno;
- Maggiorazione di € 10,00 per pagamenti effettuati da 1 luglio al 30 settembre;
- Maggiorazione di € 15,00 per pagamenti effettuati oltre il 1 ottobre;

3. Gli iscritti che presentassero, successivamente alla data del 31 gennaio, domanda di cancellazione dall'albo saranno tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, effettuate le dovute verifiche contabili, contestualmente all'invio della comunicazione al CNAPPC, di cui gli art. 5 e 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, l'elenco di tutti coloro che risultassero ancora inadempienti, sarà trasmesso al Consiglio di Disciplina per gli atti conseguenti.

Art. 7 – Riscossione il contributo per l'iscrizione nell'Albo
Il contributo per l'iscrizione nell'Albo va versato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 8 – Riscossione diritti di Segreteria
I diritti di segreteria relativi a:

- emissione certificati di iscrizione
- segnalazioni di carattere deontologico
- accesso agli atti
- istanze eventi formativi organizzati da Enti Terzi

vanno versati contestualmente alla richiesta del servizio mediante avviso PagoPA generato

Teresa

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI della PROVINCIA di LATINA

dalla Segreteria.

Art. 9 – Riscossione tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari
La tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari va versata contestualmente al ritiro del parere, salvo la possibilità di richiedere una dilazione del debito medesimo che sarà così rateizzato:

- fino ad euro 500,00	n.2 rate mensili
- da euro 501,00 a 1.000,00	n.3 rate mensili
- da euro 1.001,00 a 3.000,00	n.4 rate mensili
- oltre euro 3.001,00	n.5 rate mensili.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi

- **1.** Ai sensi dell'art. 2 della L. 3.8.1949 n.536 così come disciplinato anche dall'art. 41 comma 4bis del Codice Deontologico in vigore dal 2 dicembre 2024, il mancato pagamento di una quota di contributo annuale di iscrizione all'Ordine di appartenenza comporta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato fino all'adempimento amministrativo. Inoltre ai sensi dell'art. 41 comma 4bis la persistente morosità per più annualità comporta l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, ferma restando una azione di recupero delle somme non riscosse ad esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine;

2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso e i conseguenti doveri di riscossione degli stessi, da parte del Consiglio dell'Ordine anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, ed il successivo versamento della quota parte fissa spettante al Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio dell'Ordine non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

Art. 11 - Inesigibilità del contributo
1. L'Ordine potrà dichiarare l'eventuale inesigibilità del contributo, le cui cause, in via esemplificativa e non esaustiva, potrebbero essere le seguenti:
a) decesso dell'iscritto;
b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
c) documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
d) accertata nullatenenza;
e) accertata prescrizione.

Art. 12 - Disciplina transitoria
In via transitoria per l'anno in corso, la verifica della situazione dei pagamenti sarà effettuata a metà del mese di aprile, con successivo invio di sollecito agli iscritti, fissando quale termine ultimo di pagamento senza aggravi di costi la data del 14 maggio 2026 e come data del 15 maggio 2026 quella da cui far decorrere, fino alla data del 31.12.2026, l'applicazione sugli avvisi di pagamento dell'onere amministrativo pari ad € 5,00 per il ritardato pagamento.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento
Il presente Regolamento per la Riscossione dei contributi entra in vigore il giorno 20/02/2026 e dello stesso verrà data notizia agli iscritti attraverso la pubblicazione sul sito.

